BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Emanazione della Circolare n. 326 del 13 ottobre 2026 "Segnalazioni dei fornitori di servizi di crowdfunding"
19° aggiornamento della Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati"
78° aggiornamento della Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi"

Consultazione pubblica avviata il 22.04.2026

Resoconto alla consultazione

Ottobre2026

PREMESSA

La presente tavola di resoconto illustra le valutazioni e le scelte compiute, ad esito della consultazione pubblica relativa all'emanazione della Circolare n. 326 "*Segnalazioni dei fornitori di servizi di crowdfunding*" e all'aggiornamento della Circolare n. 286 "*Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati*" e della Circolare n. 154 "*Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi*". Tale intervento si è reso necessario al fine di far confluire all'interno di segnalazioni strutturate le informazioni sui soggetti autorizzati all'esercizio dei servizi di crowdfunding attualmente raccolte dall'Istituto per il tramite di una rilevazione dedicata.

Nella presente tavola di resoconto si fornisce riscontro alle osservazioni pervenute e alle richieste di chiarimento formulate nel corso della consultazione. Non si dà invece riscontro alle osservazioni di carattere meramente formale né a quelle non pertinenti rispetto all'oggetto del documento sottoposto a consultazione.

La consultazione si è chiusa il 22 giugno 2026. Sono pervenuti commenti e osservazioni tramite un documento congiunto, da parte di:

- Associazione ItaliaFintech
- Associazione Innovup

DISPOSIZIONI	OSSERVAZIONI RICEVUTE	ACCOLTO: (Sì/No/In parte/Chiarimenti a lato)	MOTIVAZIONI
Osservazioni di carattere generale	**Complessità del quadro normativo relativo agli obblighi di reporting** Secondo quanto riportato dalle Associazioni, sebbene il complesso delle Disposizioni in consultazione, risulti allineato a quanto già richiesto per il tramite di indagini *ad hoc*, esso introdurrebbe obblighi segnaletici che, sotto diversi profili, eccedono quanto previsto dalla normativa europea armonizzata. In particolare, è stato evidenziato che mentre il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2120 si limita a richiedere informazioni sui progetti finanziati, la bozza di Circolare richiede una serie di dati ulteriori, tra cui: dati di bilancio, dati sul numero dei dipendenti e sulle collaborazioni continuative, ripartizione per "area geografica" e per "settore economico ATECO", dettaglio delle domande di finanziamento ricevute e ammesse; informazioni sui rimborsi effettuati e sulla qualità del credito; dettaglio sulle garanzie che assistono i prestiti; informazioni sulla liquidità del fornitore; informazioni sui reclami e sul contenzioso; dettaglio delle spese fisse generali; tassi di interesse medi e tassi di default. È stato, inoltre, fatto presente che gli operatori del crowdfunding sono soggetti contemporaneamente a:	In parte	Tenuto conto delle esigenze rappresentate dalle associazioni e delle finalità di vigilanza perseguite dalla Banca d'Italia, sono stati riesaminati sia il contenuto sia la frequenza delle informazioni richieste, al fine di individuare possibili interventi di semplificazione compatibili con il mantenimento di un adeguato patrimonio informativo a supporto dell'attività di supervisione. I riscontri alle principali osservazioni pervenute sono illustrati nei paragrafi successivi. In particolare, con specifico riferimento agli aspetti segnalati dall'industria relativamente al tema della complessità del quadro normativo, si evidenzia che il Regolamento di esecuzione 2022/2120 ("R.E.") definisce, in via armonizzata, un set minimo di informazioni sull'operatività dei fornitori di servizi di crowdfunding e le modalità di trasmissione delle stesse alle autorità competenti con riferimento ai progetti finanziati (i.e. anagrafiche e volumi). Tale patrimonio informativo risulta tuttavia insufficiente per lo svolgimento dell'ordinaria attività di vigilanza di competenza della Banca d'Italia. Si è reso pertanto necessario integrare la raccolta con una specifica indagine statistica Ciò posto, al fine di recepire le istanze dell'industria volte a contenere gli oneri informativi, è stata accolta la proposta di eliminare alcuni attributi informativi (es. ripartizione per area geografica) e di modificare il dettaglio richiesto per l'attributo informativo "settore economico", prevedendo una ripartizione basata sulla classificazione NACE a livello di sezione, contraddistinta da un minor livello di granularità rispetto alla proposta presentata in sede di

	• Regolamento di esecuzione UE 2022/2120; • Nuova Circolare Banca d'Italia; • Segnalazioni prudenziali della Sezione 8 della Circolare n. 286; • Obblighi informativi previsti dalla Delibera Consob n. 23656/2025. .		consultazione pubblica, basata sulla classificazione ATECO a livello di divisione. Gli interventi di semplificazione effettuati comportano una riduzione di circa il 75% del numero di *data point* richiesti rispetto a quanto previsto nell'ambito della citata indagine.
	Sovrapposizione tra differenti fonti normative Secondo quanto riportato dalle Associazioni vi sarebbero delle aree di sovrapposizione tra le segnalazioni previste dalla Banca d'Italia e quelle richieste dalla Consob. In quest'ottica è stato auspicato che venga condotto un esercizio di mappatura e razionalizzazione dei flussi informativi complessivamente richiesti dalle due Autorità, al fine di evitare duplicazioni, prevedendo che le informazioni già trasmesse a un'Autorità possano essere condivise con l'altra senza necessità di doppia produzione. A titolo esemplificativo, sono state segnalate le seguenti sovrapposizioni informative: a) le informazioni relative ai **progetti** finanziati (identità del titolare di progetto, importo raccolto, tipologia di strumento, esito della campagna) verrebbero richieste sia dalla Sottosezione IV.9 della nuova Circolare, sia dalla Delibera Consob n. 23656/2025; b) le informazioni sui **reclami** ricevuti verrebbero richieste sia dalla	In parte	Per ciò che concerne le informazioni per le quali sono state evidenziate delle parziali sovrapposizioni con le richieste informative della Consob, si fa presente quanto segue: • con riferimento al **monitoraggio progetti** si precisa che alcune informazioni sono essenziali per la corretta individuazione delle iniziative finanziate e che la loro presenza in più flussi informativi deve considerarsi fisiologica. Tuttavia, in parziale accoglimento dell'istanza delle Associazioni, si proporrebbe una frequenza di segnalazione annuale, anziché semestrale, al fine di ridurre gli oneri di segnalazione per gli intermediari; • con riferimento ai **reclami**, si fa preliminarmente presente che le informazioni richieste presentano un livello di granularità e aggregazione differente rispetto a quanto previsto nelle segnalazioni richieste dalla Consob. Ciò detto, si ritiene opportuno mantenere l'obbligo di segnalazione di tali informazioni, in quanto rilevanti per l'analisi del profilo dei rischi operativi e reputazionali. Tuttavia, al fine di ridurre gli oneri segnaletici per gli intermediari, anche in questo, è stata modificata la frequenza di segnalazione prevedendo una cadenza annuale;

	Sottosezione IV.7 della nuova Circolare, sia dalla Delibera Consob n. 23656/2025; c) le informazioni **sulle operazioni di raccolta e sulla ripartizione degli investitori** verrebbero richieste sia dalla Sezione IV della nuova Circolare, sia dalla Delibera Consob n. 23656/2025.		• con riferimento alle informazioni relative **alla fase di raccolta e, in particolare, ai dati sugli investitori, nonché ad alcune informazioni concernenti le caratteristiche dei prestiti e delle relative garanzie** si è proceduto all'eliminazione delle voci riguardanti i prestiti assistiti da garanzia, onde evitare sovrapposizioni con le informazioni richieste nell'ambito del monitoraggio dei progetti da parte di Consob.
	Proporzionalità degli obblighi segnaletici È stato fatto presente che le segnalazioni appaiono pensate per intermediari complessi, mentre molte piattaforme sono realtà di piccole dimensioni. Sotto questo aspetto è stato chiesto di valutare un approccio differenziato, che preveda una semplificazione generalizzata dell'impianto, riconducendolo alle sole informazioni strettamente necessarie ai fini della vigilanza e coerenti con il framework europeo.	Chiarimento a lato	Nella definizione degli obblighi segnaletici previsti nelle presenti disposizioni si è tenuto conto che non tutte le piattaforme offrono l'intera gamma dei servizi consentiti dal Regolamento (UE) 2020/1503. Sotto tale aspetto gli obblighi segnaletici effettivamente applicabili risultano già differenziati e commisurati alle specifiche attività svolte da ciascun operatore.
Circolare n. 326 Avvertenze generali Paragrafo 2: Struttura e periodicità delle segnalazioni	È stato proposto di rivedere la periodicità dell'intero impianto segnaletico, prevedendo una periodicità annuale, anziché semestrale. In quest'ottica è stato fatto presente che: - Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2120 conferma che "le informazioni comunicate a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503 (cd. Regolamento ECSP) comprendono i dati completi e accurati" riferiti ad un anno di	In parte	In accoglimento parziale delle osservazioni pervenute, le disposizioni sono state modificate in modo da prevedere con riferimento alle informazioni relative alle sottosezioni 2, 3, 5, 6, 7 e 9 della Sezione IV una periodicità di segnalazione annuale, anziché semestrale. Per le restanti Sezioni e sottosezioni è stata invece mantenuta la periodicità semestrale, in quanto le relative informazioni risultano necessarie per il monitoraggio infrannuale della situazione aziendale e, in particolare, delle dinamiche patrimoniali, reddituali, operative e di liquidità degli operatori.

	calendario. Pertanto, le associazioni ritengono che per tutte le informazioni relative all'attività di crowdfunding (Sezione IV, Sottosezioni da 1 a 6 e Sottosezione 9) non vi sia margine per derogare alla periodicità annuale; - anche per le informazioni patrimoniali, economiche e prudenziali, sebbene non riconducibili all'articolo 16 del Regolamento ECSP sarebbe auspicabile una periodicità non superiore a quella annuale, tenuto conto della semplicità delle relative strutture patrimoniali e dell'assenza di un obbligo europeo armonizzato.		
Circolare n. 326 Avvertenze generali Paragrafo 4: Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni	L'invio dei dati al 31 dicembre entro il 25 gennaio è considerato incompatibile con i tempi ordinari di approvazione del bilancio. Viene proposto di allineare l'invio al calendario di approvazione del bilancio ovvero, quantomeno, di chiarire espressamente che i dati possano essere trasmessi su base provvisoria e soggetti a successiva rettifica, senza che da tale rettifica possano derivare conseguenze negative per il segnalante.	Si	Le disposizioni sono state modificate per chiarire, in linea con quanto già previsto per gli altri intermediari finanziari, che è consentito l'invio di dati provvisori che possono essere successivamente oggetto di rettifica.
Circolare n. 326 Avvertenze generali Paragrafo 4.2: Segnalazioni degli altri fornitori	Viene chiesto di chiarire quali informazioni siano richieste ai soli fornitori specializzati e quali anche a banche, SIM, IP, IMEL e intermediari ex art. 106 TUB.	Chiarimenti a lato	L'ambito di applicazione della Circolare, nonché l'individuazione delle informazioni richieste ai fornitori specializzati e agli altri fornitori (banche, SIM, IP, IMEL e intermediari ex art. 106 TUB), sono disciplinati nel paragrafo 4 delle Avvertenze Generali "*Termini e modalità di trasmissione delle*

			segnalazioni" della Circolare. In particolare, i fornitori specializzati sono tenuti alla compilazione e trasmissione dell'intera rilevazione, comprendente le Sezioni da I a V, mentre gli altri fornitori sono tenuti esclusivamente alla compilazione delle informazioni relative alla attività connessa con la fornitura di servizi di crowdfunding (Sezione IV con eccezione delle sottosezioni IV.7, IV.8 e IV.10), in quanto si è tenuto conto degli obblighi informativi già previsti dalle altre discipline segnaletiche di settore. Pertanto, si rinvia al paragrafo 4 sopra menzionato, per il dettaglio degli obblighi informativi applicabili a ciascuna categoria di soggetti e al paragrafo 1 "*Destinatari*" per la definizione delle categorie. In particolare, si specifica che l'espressione "fornitori specializzati" ricomprende i soli fornitori di servizi di crowdfunding diversi da banche, SIM, IP, IMEL e intermediari finanziari ex art. 106; l'espressione "fornitori di servizi di crowdfunding", invece, include entrambe le categorie.
Circolare n. 326 **Avvertenze generali** **Allegato B: Fac-simile lettera di attestazione**	Le associazioni ritengono che l'obbligo di sottoscrizione della lettera di attestazione (Allegato B della Circolare) da parte del Presidente del Consiglio di amministrazione (o Amministratore unico), del Presidente del Collegio sindacale (o Sindaco unico) e del Direttore generale sia sproporzionato per i fornitori specializzati e che aggiunga un onere procedurale significativo, richiedendo il coinvolgimento formale degli organi apicali anche per la trasmissione di dati non ancora approvati dall'assemblea dei soci. É stato, pertanto, chiesto di eliminare tale obbligo o in alternativa di prevedere:	In parte	Si osserva preliminarmente che l'adempimento in oggetto è coerente con quanto previsto per le altre categorie di intermediari vigilati. Ciò detto, si accoglie la proposta di prevedere che l'attestazione sia resa solo dal legale rappresentante, anziché dal Presidente del Consiglio di amministrazione (o Amministratore unico), dal Presidente del Collegio sindacale (o Sindaco unico) e dal Direttore generale. Ciò fermo restando la responsabilità del legale rappresentante in ordine alla correttezza e completezza delle segnalazioni trasmesse.

	- la firma del solo legale rappresentante; - l'invio contestuale alla prima segnalazione e non 30 giorni prima.		
Circolare n. 326 Sez. IV (Altre informazioni)	Secondo quanto riportato dalle Associazioni, il livello di dettaglio richiesto per numerose voci della Sezione IV risulta eccessivo e non allineato alla realtà operativa delle piattaforme. In quest'ottica, viene proposto di eliminare la ripartizione geografica "infrastatale" o, quantomeno, di renderla facoltativa. È stato, inoltre, segnalato che mentre la rilevazione *ad-hoc* richiedeva in generale informazioni sugli investitori residenti in Italia, con l'unica eccezione delle informazioni sul "Monitoraggio progetti" che includevano anche la componente dei "non residenti", nella nuova Circolare non risulta chiaro se l'estensione alla componente non residente sia stata applicata anche alle informazioni della Sezione IV per le quali è richiesto il dettaglio per "Area geografica". Chiedono conferma di tale interpretazione.	Si	Al fine di contenere gli oneri segnaletici a carico degli operatori, il testo delle disposizioni è stato modificato eliminando la classificazione geografica (Nord, Centro, Sud e Isole e Non residenti). Le Avvertenze generali sono state inoltre modificate per chiarire che l'ambito di applicazione della nuova Circolare include anche gli investitori non residenti.
Circolare n. 154	Modelli CF1 e CF3: • Non è chiaro il rapporto tra i due modelli segnaletici. • Si teme una duplicazione delle informazioni richieste.	Chiarimenti a lato	Non vi è duplicazione nella misura in cui: • la base informativa "CF1" include le informazioni relative al patrimonio di vigilanza e ai requisiti prudenziali, esclusivamente rivolte ai fornitori specializzati; • la base informativa "CF2" include le informazioni di natura prudenziale esclusivamente rivolte ai fornitori, diversi da quelli specializzati e dalle SIM;

			• la base informativa "CF3" ricomprende informazioni di tipo statistico finanziario rivolte ad entrambe le categorie (fornitori specializzati e altri fornitori).
Circolare n. 286	Il dettaglio richiesto sul capitale CET1 è giudicato eccessivo per operatori di piccole dimensioni. Ciò, tenuto anche conto che molti operatori soddisfano i requisiti prudenziali tramite polizza assicurativa e non tramite fondi propri. Viene, pertanto, richiesto: - di semplificare gli schemi segnaletici e in ogni caso di confermare espressamente che tali informazioni non sono dovute dai soggetti che soddisfano il requisito prudenziale mediante polizza assicurativa; oppure, in subordine; - di introdurre uno schema segnaletico semplificato per i fornitori con presidi prudenziali inferiori a una determinata soglia.	No	Le richieste analitiche sul patrimonio di vigilanza sono necessarie per condurre le analisi minime sul rispetto dei requisiti prudenziali, previsti dall'art. 11 del Regolamento ECSP. Si confermano pertanto le richieste informative su polizza e CET1. La segnalazione dei fondi propri assume rilevanza anche nei casi in cui l'operatore soddisfi i requisiti prudenziali esclusivamente con la polizza assicurativa. In particolare, nel caso in cui l'intermediario abbia scelto di utilizzare la polizza come presidio patrimoniale, il CET1 viene chiesto per favorire un attento e costante monitoraggio della vigilanza *on-going* sui fondi propri al fine di individuare tempestivamente eventuali situazioni di criticità a livello infrannuale.
Entrata in vigore degli interventi segnaletici	Viene richiesto di prevedere un periodo transitorio di almeno 6 mesi dalla pubblicazione delle disposizioni definitive, oppure il differimento della prima segnalazione alla data contabile di riferimento del 30 giugno 2027.	Si	In linea con le osservazioni ricevute, il testo delle disposizioni è stato modificato prevedendo l'entrata in vigore dell'obbligo segnaletico a far tempo dalla data di riferimento del 30 giugno 2027. Con riferimento alla data contabile del 31 dicembre 2026, si continuerà a far ricorso alla rilevazione *ad hoc* già utilizzata nelle precedenti raccolte informative.